

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 22 - numero 4793 di Martedì 13 ottobre 2020

RSPP: quali sono i compiti specifici e le risorse necessarie?

Un intervento si sofferma sul ruolo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Focus sui compiti specifici, sulle indicazioni normative, sulle risposte agli interpelli e sulle risorse e budget necessari.

Milano, 13 Ott ? Se, come indicato dall'articolo 33 del **D.Lgs. 81/2008** (Testo Unico - TU), il **Servizio di Prevenzione e Protezione** provvede 'all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente' è evidente che quando si parla di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro non si può non parlare dei compiti e delle responsabilità dell'RSPP, cioè del **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**.

Per questo motivo nell'incontro "Documenti di valutazione del rischio e prevenzione: criticità e opportunità" (Milano, 5 aprile 2019), organizzato dalla Fondazione IRCCS Cà Granda, non solo sono state evidenziate, come mostrato in diversi nostri articoli, le carenze e le difficoltà dei processi di valutazione, ma è stato analizzato anche il **ruolo degli RSPP**.

Questi gli argomenti affrontati nell'articolo:

- I compiti dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione
- Le risorse e il budget economico nelle attività del RSPP

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0664] ?#>

I compiti dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione

Nell'intervento "**Requisiti e responsabilità del RSPP**", a cura di Katia Razzini (RSPP ASST Santi Paolo e Carlo, Segretario Nazionale per la Lombardia ? UNPISI), si ricorda che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione "costituisce per il datore di lavoro il riferimento per la valutazione, la programmazione e la consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro".

È un **compito specifico del RSPP** consiste nella "individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, elaborazione e individuazione delle misure di protezione e prevenzione, elaborazione delle procedure di sicurezza delle varie attività aziendali, proposizione di programmi di informazione e formazione" (D.Lgs. 81/2008, art. 33).

Si ricorda che, con riferimento all'Art. 28 del Testo Unico, la **valutazione** "di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) (...) deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi".

Nelle slide è presente un riepilogo dei vari Titoli di cui composto il Decreto legislativo 81/2008:

- Titolo I Disposizioni generali (001-061)
- Titolo II Luoghi di lavoro (062-068)
- Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (069-087)
- Titolo IV Cantieri temporanei o mobili (088-160)
- Titolo V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (161-166)
- Titolo VI Movimentazione manuale dei carichi (167-171)
- Titolo VII Attrezzature munite di videoterminali (172-179)
- Titolo VIII Agenti fisici (180-220)
- Titolo IX Sostanze pericolose (221-265)
- Titolo X Esposizione ad agenti biologici (266-286)
- Titolo XI Protezione da atmosfere esplosive (287-297)
- Titolo XII Disposizioni in materia penale e di procedura penale (298-303)
- Titolo XIII Disposizioni finali (304-306)
- **LI Allegati tecnici**

Riprendiamo dalle slide dell'intervento alcuni altri compiti dell'RSPP:

- "redazione piani di emergenza ed evacuazione, consulenza e pareri per la sicurezza alle varie strutture aziendali,
- redazione dei Documenti di Valutazione di Rischi da Interferenze
- redazione piani di sicurezza e coordinamento (ex D.Lgs. 494/96 e s.m.i.)
- partecipazione alla consultazione in materia di tutela della salute e sicurezza ed alla riunione periodica di cui all'art. 35
- visitare gli ambienti di lavoro".

Inoltre "a seconda delle dimensioni dell'azienda ed anche a seconda della tipologia di azienda", la figura del RSPP può essere affiancata anche da ASPP (Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione) che hanno il "compito di 'aiutare' il responsabile nello svolgimento del lavoro assegnato". E in caso di "attività particolarmente pericolose oltre a prevedere che il RSPP sia interno" (art. 31, comma 7, TU), si "prevede l'obbligatorietà della istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva" (art. 31, comma 6, TU).

Le risorse e il budget economico nelle attività del RSPP

Riguardo alle risorse necessarie si ricorda poi l' Interpello n. 22/2014 del 6 ottobre 2014 dove si chiedeva di sapere se *'nella definizione di mezzi adeguati è da intendersi un budget di spesa congruo al raggiungimento delle finalità previste'*.

La **risposta della Commissione interPELLI** sottolinea che le *'previsioni dell'art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 sono dirette ad assicurare che il Servizio di prevenzione e protezione disponga di tutto quanto necessario (mezzi adeguati) allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 33, comma 1, avuto riguardo alla complessità aziendale e ai rischi presenti. E 'in relazione alle modalità per realizzare tali finalità, la scelta di assegnare un budget è rimessa alla discrezionalità dell'organizzazione aziendale'*.

A questo proposito la relazione riporta una utile tabella che comprende, per ogni compito, l'eventuale necessità di **budget economico**:

- **'individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro'**: "la valutazione di alcuni rischi, in particolare quelli fisici (rumore, vibrazioni, CEM ...), ma anche rischi chimici, microclima, rischi biologici e tutto ciò che sia 'misurabile', richiedono dei rilievi strumentali e di tecnici qualificati a supporto del SPP. Certamente il Datore di Lavoro deve prevedere un budget per dette attività".
- **'elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28 comma 2 e i sistemi di controllo di tali misure' e 'elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali'**: "le misure di prevenzione e protezione elaborate dal SPP, non richiedono un budget per il RSPP perché ricadono tra gli obblighi non delegabili dal Datore di Lavoro. Il quale deve individuare chi attua dette misure e stabilire i relativi budget per l'effettiva applicazione del piano di miglioramento della salute e sicurezza";
- **'proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori'**: "per i programmi di informazione e formazione cogenti proposti non è richiesto un budget diretto per il SPP, anche se tali costi ricadono direttamente sul Datore di Lavoro e/o Dirigente è necessario stabilire i relativi budget per l'effettiva applicazione anche in applicazione dell'Accordo Stato Regioni";
- **'partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35'**: "non è richiesto budget specifico per detto compito".
- **'fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36'**: "non è effettivamente richiesto un budget per l'informazione dei lavoratori, in quanto svolta direttamente (cartellonistica)".

In definitiva nonostante la Commissione InterPELLI lasci alla discrezionalità aziendale la scelta di definire un budget o meno, "sicuramente **le azioni intraprese dal SPP richiedono un impegno economico**, seppur connesso ad obblighi non delegabili del Datore di Lavoro o Dirigente con potere decisionale e di spesa".

E "anche se il budget economico non è gestito direttamente dal SPP, **il Datore di Lavoro o Dirigente deve averlo quantificato compatibilmente con le tempistiche previste nel piano di miglioramento della salute e sicurezza aziendale**".

Rimandiamo, infine, alla lettura integrale del documento che si sofferma anche sulle competenze, sulle responsabilità e sull'evoluzione del ruolo dell'RSPP.

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

" Requisiti e responsabilità del RSPP", a cura di Katia Razzini (RSPP ASST Santi Paolo e Carlo, Segretario Nazionale per la Lombardia ? UNPISI), intervento all'incontro "Documenti di valutazione del rischio e prevenzione: criticità e opportunità" (formato PDF, 2.61 MB).

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 22/2014 con risposta del 6 ottobre 2014 all'Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco ? Prot. 37/0016617/ MA007.A001 - art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla dotazione economica del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) interno all'azienda

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro su ruolo, compiti e responsabilità di RSPP e ASPP

. Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.